

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 87/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 novembre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni del Collegio Sindacale e del Commissario dell'Ente, trasmesso alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1999 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Luigi Pietro Caruso

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 29 novembre 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO (ENPALS) RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1999

S O M M A R I O

PREMESSA	Pag.	13
1. Ordinamento e finalità dell'Ente	»	14
2. Organi dell'Ente	»	16
2.1. Funzionamento	»	16
2.2. Trattamento Economico	»	17
3. Struttura organizzativa dell'Ente	»	18
4. Il Personale	»	19
5. Gestione Finanziaria	»	21
5.1. Ordinamento Contabile	»	21
5.2. Struttura e dinamica dei bilanci previsionali	»	22
5.3. Rendiconti finanziari consolidati	»	24
5.4. Conti patrimoniali consolidati	»	26
5.5. Conti economici	»	27
5.6. Situazione amministrativa	»	29
5.7. Gestione dei residui	»	30
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	»	32
6. Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo	»	33
6.1. Andamento economico della gestione	»	33
6.2. Valutazione patrimoniale della gestione del fondo lavoratori dello spettacolo	»	35
7. Fondo Calciatori e Sportivi Professionisti	»	38
7.1. Andamento economico della gestione	»	39
7.2. Valutazione patrimoniale della gestione	»	40
8. Fondo Previdenza Integrativa	»	43
CONCLUSIONI	»	45

PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 1999 dell'Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

L'E.N.P.A.L.S. è stato istituito con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, successivamente modificato, con integrazioni, dalla legge 27 novembre 1952, n. 2388. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961.

Con determinazione n. 72/99 del 15 dicembre 1999 la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie relative agli esercizi dal 1997 al 1998 (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XIII legislatura).

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per l'esercizio 1999, con il necessario raffronto dell'andamento gestorio rispetto all'anno precedente e con riferimento agli accadimenti più notevoli fino a data corrente.

1. ORDINAMENTO E FINALITA' DELL'ENTE

Come già premesso, con il decreto legislativo 16 luglio 1947 n.708 all'E.N.P.A.L.S. fu affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia, i superstiti e contro le malattie a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Com'è noto, con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le competenze gestionali relative all'assistenza mutualistica sono state trasferite alle Regioni e, pertanto, dal 1° gennaio 1980, all'Ente è stata sottratta la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

In aggiunta, ai lavoratori dello spettacolo, con la legge 14 giugno 1973, n. 366, all'E.N.P.A.L.S. è stata attribuita la tutela previdenziale per i calciatori ed allenatori di calcio attraverso la creazione di un apposito Fondo, gestito sempre dall'E.N.P.A.L.S. La tutela, successivamente, con la legge 23 marzo 1981, n.91, fu estesa a tutti gli sportivi professionisti.

Nel quadro di una generale riforma del regime pensionistico obbligatorio, con legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata conferita al Governo la delega "ad armonizzare" il regime previdenziale dei lavoratori.

Avvalendosi dei poteri legislativi delegati, il Governo ha provveduto ad emanare due decreti legislativi, datati entrambi 30 aprile 1997, e contrassegnati dai nn. 166 e 182.

Con tali provvedimenti si è proceduto alla modificazione del regime pensionistico per gli sportivi professionisti (D. L.vo 166/97) e per i lavoratori dello spettacolo (D. L.vo 182/97) adeguandolo al sistema vigente per la totalità dei lavoratori.

L'elenco delle categorie dei lavoratori iscritti all'E.N.P.A.L.S. è contenuto nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni in legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni. Di recente, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182/1997 sopracitato, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto del 10 novembre 1997, ha provveduto alla elencazione dei tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni.

In questo contesto si inserisce ora la problematica posta dall'art. 57 della legge 17 maggio 1999, n.144, che contempla il riordino degli enti pubblici di previdenza e di

assistenza. In base alla norma, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi attenendosi al principio direttivo della fusione degli enti di previdenza con finalità e funzioni identiche, omologhe o complementari.

Al momento non risultano emanati i decreti contemplati dalla suddetta legge 144/99, ispirati a scelte politiche di fondo che si indirizzano verso la concentrazione della previdenza pubblica presso il maggiore istituto previdenziale, ma appare abbastanza palese che il decadere delle deleghe non fa altro che procrastinare verosimilmente ogni decisione al riguardo.

Il perdurare dell'incertezza istituzionale circa le sorti che il Governo intende riservare all'ENPALS non giova certo alla regolare conduzione dell'Ente; sull'evoluzione della normativa in questione e sui relativi riflessi sulla gestione dell'Ente la Corte, comunque, riferirà nel corso del prossimo referto.

2. ORGANI DELL'ENTE

2.1 FUNZIONAMENTO

Con D.P.R. 1° luglio 1975 la gestione dell'Ente fu affidata ad un Commissario straordinario. Il commissariamento è stato confermato con successivi, analoghi provvedimenti, l'ultimo dei quali porta la data del 17 settembre 1999.

Sulle vicende che hanno condotto al commissariamento dell'Ente questa Corte ha avuto modo di riferire compiutamente nel precedente referto.

A tal proposito la Corte, pur rendendosi conto dello stato di incertezza istituzionale in cui versa attualmente l'ENPALS, non può non censurare ancora una volta tale anomala situazione che arreca un grave nocumento alla regolare conduzione dell'Ente, aggravato dalla mancanza dell'apporto delle forze sociali rappresentate nel Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di organo di controllo sono svolte dal Collegio sindacale, di durata quadriennale, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da due rappresentanti ministeriali (del Lavoro e del Tesoro) e da altri due membri in rappresentanza delle categorie interessate (dei lavoratori e dei datori di lavoro). Il Collegio sindacale, scaduto il 3 luglio 2000, è stato di recente rinnovato.

Con delibera commissariale nr. 104 del 12 marzo 1997 è stato istituito il Nucleo di valutazione interna in ottemperanza dell'art. 20 del D.L. 3 febbraio 1993 nr. 29.

Il Nucleo si è interessato al problema dell'aggregazione dei servizi che esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali dell'E.N.P.A.L.S. (Centri di servizio di funzionamento), nelle funzioni-obiettivo che esprimono le principali funzioni istituzionali dell'istituto, individuando così i "centri di servizio finali".

Sul lavoro svolto e sugli studi avviati, il Nucleo ha predisposto apposite, documentate relazioni, che trattano in particolare delle problematiche relative all'area contributi ed a quella delle prestazioni.

Non risulta, però, che la citata delibera commissariale sia stata modificata per renderla compatibile con il nuovo sistema di controlli introdotto dal D.L. n. 286 del 18 agosto 1999 di "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche". Si richiama, pertanto, l'attenzione degli Organi dell'Ente sulla necessità di uniformarsi al precetto normativo.